

**TAR LAZIO***Notifica per pubblici procalmi*

La prof. Leotta Maria Barbara, a ministero del Prof. Avv. Giovanni Vaccaro, ha proposto ricorso iscritto al n. 319/2010 R.G., dinanzi il T.A.R. del Lazio, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso e nei confronti della prof. Fiore Rosa, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso prot. n. 16299/C4, del 05.11.09 che dispone, a seguito delle rettifiche apportate dal D.M. 42/09 alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, il collocamento della ricorrente per le classi di concorso A051 e A052 dal primo posto, ov'era collocata, rispettivamente al posto 24bis e 28bis; 2) dell'art. 3 comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8.04.09, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, nella parte in cui dispone che non è possibile spostare da una graduatoria ad altra il bonus di 24 punti per l'abilitazione SISSIS; 3) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. AOODGPER.09/13745/B/2 del 15.09.09, nella parte in cui si ritiene "inopportuno procedere alla stipula di contratti a tempo indeterminato e/o determinato ove lo spostamento dei 24 punti su altra graduatoria dovesse determinare il diritto del personale interessato"; 4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 07.07.09 avente ad oggetto



“esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009” nella parte in cui si “ritiene inopportuno l’inserimento con riserva a pettine dei ricorrenti”; 5) di ogni altro atto precedente, susseguente, o, comunque, collegato e connesso con i provvedimenti impugnati. A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, come modificata dall’art. 1, comma 607, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, nonché della tabella allo stesso allegata – Violazione dei principi di affidamento e buon andamento - Illegittimità dei decreti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, travisamento, illogicità disparità di trattamento, ingiustizia manifesta – Motivazione insufficiente, concludendo per l’annullamento degli atti impugnati. Con Ordinanza n. 221/2010 del 04.02.2010, resa nella Camera di Consiglio del 04.02.2010, depositata il 05.02.2010, la Sezione III bis del T.A.R. Lazio, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che risultano controinteressati alla proposta impugnativa, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 14 R.D. 17/08/1907 n. 642 e dell’art. 150 c.p.c. In ottemperanza alla predetta ordinanza del T.A.R. Lazio, si effettua la presente pubblicazione da valere quale notifica ai soggetti che risultano controinteressati alla proposta impugnativa, per l’accoglimento, anche nei loro confronti, delle conclusioni rassegnate.

Roma, li 08 Aprile 2010. Prof. Avv. Giovanni Vaccaro.

